

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“CRAL Dipendenti Comunali della Città di Bollate APS”**

**Art. 1 - Denominazione sociale e durata**

1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione “CRAL Dipendenti Comunali della Città di Bollate APS”, in breve “C.R.A.L. Bollate APS”.  
Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000. E di conseguenza assume la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS) in virtù di questa caratteristica, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome della associazione.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie**

1. L'Associazione ha sede legale in Bollate, piazza Aldo Moro n. 1.
2. Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.
3. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non comportano modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti per legge.

**Art. 3 – Principi e Scopi di interesse generale della Associazione**

1. L'associazione non ha fini di lucro. Si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di :
  - a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
  - b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
  - d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
  - e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

*[Handwritten signature]*

Per tali scopi ed attività la Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

- f) La Associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
- g) La Associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. La Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.
- h) La Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del direttivo.

2. In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- a. organizzare la partecipazione ad eventi culturali e sportivi quali visite a musei, mostre, spettacoli di vario genere etc.;
  - b. organizzare il tempo libero con viaggi e soggiorni;
  - c. organizzare e gestire punti di ristoro all'interno della sede sociale e per esclusiva fruizione degli associati;
  - d. svolgere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi di promozione sociale ed in linea con le disposizioni applicabili all'ente.
3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione verrà utilizzato per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 4 - I mezzi economici

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
  - eredità, donazioni e legati;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici

ed altri enti anche privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

2. I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo statuto, con il regolamento interno se adottato e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### Art. 5 - I soci

1. Possono essere soci dell'Associazione di promozione sociale tutte le persone che ne facciano richiesta, siano accettate con apposita delibera del Consiglio e che:
  - accettino gli articoli dello statuto e del regolamento interno, se predisposto;
  - condividano gli scopi dell'Associazione;
  - siano partecipi, nei limiti delle loro disponibilità di tempo, ad intervenire alla vita associativa.
2. Il numero dei soci è illimitato.

*[Handwritten signature]*

3. I soci presentano la domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 e sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento della consegna della scheda di adesione compilata e firmata. Successivamente, il socio versa la quota sociale per il rinnovo entro 15 giorni dalla scadenza dell'anno sociale, e su richiesta dell'Associazione.
4. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. Ove essa non sia deliberata, resta invariata rispetto al precedente anno.
5. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
6. Il volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

#### Art. 6 - La domanda di ammissione

1. Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:
  - redatta per iscritto e contenere le generalità complete del socio;
  - indirizzata al Consiglio direttivo.
2. Il diniego va motivato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.
3. Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Per tutti i soci vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci mi-

*[Handwritten signatures]*

noni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

2. E' prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione ed esclusione e criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. In particolare, i soci hanno il diritto:
  - di eleggere gli organi sociali;
  - di essere eletti negli stessi organi sociali;
  - di informazione e di controllo;
  - di visionare i documenti, le delibere assembleari, i bilanci, i rendiconti ed i registri dell'Associazione;
3. I soci hanno il dovere di prestare l'attività in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate.
4. Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'interno che all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto, nel Regolamento, se emanato, e nelle linee programmatiche emanate.
5. Possono partecipare, altresì, alle attività dell'associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci delle associazioni affiliate alla FITEL che abbiano sottoscritto accordi di collaborazione o reciprocità con l'Associazione stessa.

#### Art. 8 – Recesso, decadenza, decesso ed esclusione del socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
  - per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo almeno 20 giorni prima della data di validità del recesso;
  - per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione di norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  - per decesso;
  - per delibera di esclusione deliberata motivata del Consiglio direttivo ed inviata quando il socio:
    - a. non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



- b. non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- c. danneggi, in qualunque modo con il suo operato, l'Associazione;
- d. non assolva al pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dallo Statuto;
- e. per indegnità, riconosciuta dall'Assemblea dei soci.

La delibera di esclusione può essere sottoposta dall'escluso al voto dell'Assemblea, la quale dispone nel merito.

2. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi o la restituzione dei contributi versati né corrispettivi ad alcun titolo.

#### Art. 9 - Gli organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio sindacale o il revisore legale, se nominati.
2. Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito. E' tuttavia, previsto il rimborso per le spese sostenute e documentate, entro limiti stabiliti con apposita delibera.
3. Il Consiglio, con apposita delibera, può invece prevedere la remunerazione di specifici incarichi affidati al Consigliere. In tal caso la delibera conterrà la descrizione dell'incarico, le indicazioni generali di svolgimento ed il compenso previsto.

#### Art. 10 - L'Assemblea

1. L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal vice-Presidente con avviso di convocazione agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviato a mezzo di lettera raccomandata, fax o con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare evidenza dell'avvenuta ricezione. L'avviso è pubblicato nei locali della sede almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei soci.
3. Nella convocazione sono riportati il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.
4. L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i




membri del direttivo o, in ultima analisi, da un Presidente di Assemblea appositamente eletto.

5. Il Presidente nomina un segretario che deve constatare:
  - la regolarità delle deleghe;
  - il diritto di partecipare all'Assemblea.
6. Oltre che nei casi indicati nell'articolo successivo, l'Assemblea deve essere convocata:
  - quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
  - quando la richiede almeno un decimo (1/10) dei soci.

### Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. In sede ordinaria ha i seguenti compiti:
  - eleggere il Consiglio direttivo;
  - stabilire i limiti di rimborso relativi alle diverse voci di spesa che gli amministratori abbiano sostenuto per l'Associazione;
  - stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
  - approvare i regolamenti;
  - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  - approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal direttivo;
  - fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
  - ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
  - approvare il programma annuale dell'Associazione.
  - pronunciarsi su ogni altro argomento venga sottoposto alla sua attenzione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 18;
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche rappresentati per delega. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di




tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

In seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, le votazioni sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18, vengono prese, in prima convocazione, con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche rappresentati per delega. In seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dalla prima, le votazioni sono prese con la presenza della maggioranza dei soci e a maggioranza dei presenti.
6. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e reso pubblico con la pubblicazione sul sito della associazione e con la affissione all'interno della sede sociale. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### Art. 12 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci e resta in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio, una volta eletti, eleggono al proprio interno un Presidente, un vice-Presidente e nominano un Tesoriere.
2. Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio direttivo:
  - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
  - redige il bilancio consuntivo e quello preventivo rispettivamente entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
  - ammette i nuovi soci ed esclude i soci, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;




- 
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
  - propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e delle eventuali quote suppletive straordinarie che si rendessero necessarie;
  - svolge ogni altro compito che sia necessario per il buon andamento dell'Associazione o che allo stesso sia affidato direttamente dall'Assemblea.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da un segretario, nominato dal Presidente, e conservate in apposito Libro verbali con pagine numerate.
  6. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), nel corso del mandato, lo stesso verrà sostituito dal primo non eletto nella precedente elezione e, in assenza, potrà essere cooptato dagli altri Consiglieri e ratificato dall'Assemblea entro due mesi oppure nominato direttamente da quest'ultima nel più breve tempo possibile. Il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in carica.
  7. Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio con apposita votazione dell'Assemblea.

#### Art. 13 - Il Presidente e il vice-Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica per non più di due volte consecutive.
2. Egli, inoltre, convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
3. In caso di prolungata assenza del Presidente o di suo impedimento dichiarato, il vice-Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.
4. Al cambio di presidenza, il Presidente uscente si impegna, entro venti giorni dalla nomina del nuovo Presidente, a fare un passaggio di consegne in merito a tutte le questioni pendenti e di interesse per la buona amministrazione dell'Associazione.
5. Con apposita delibera possono essere indicati gli altri soggetti autorizzati alla firma dei mandati di pagamento.

#### Art. 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i membri dello stesso. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica per non più di due volte consecutive.



2. Il Tesoriere predispone in collaborazione con il Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede alla riscossione dei proventi ed al pagamento delle spese. E' responsabile della regolare tenuta del registro di cassa e dei libri contabili.

#### Art. 15 – Il Collegio sindacale o il Revisore legale

1. Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi eletti nell'Assemblea dei soci ed ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione sul bilancio da presentare all'Assemblea e di vigilare e controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati e il rispetto delle norme statutarie.
2. Il Collegio sindacale, nella sua prima riunione, elegge un Presidente.
3. Il Revisore legale dei Conti, se nominato, è individuato dall'Assemblea tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Allo stesso compete ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'associazione.

#### Art. 16 - Bilancio


1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro la fine di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente.
3. Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed approvato entro la fine del mese successivo.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
5. Nelle rispettive Assemblee il Presidente espone una relazione sull'attività sociale svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

#### Art. 17 - Regolamento

1. L'attività di gestione dell'Associazione potrà essere disciplinata nel dettaglio da apposito regolamento, stilato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

#### Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.



2. L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede, se necessario, a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i.

Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni specifiche contenute nel codice civile, le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale e le altre disposizioni di legge, in quanto applicabili in via analogica.

#### Art. 20 - Norma transitoria

1. All'approvazione del presente statuto tutte le cariche restano in vigore secondo le naturali scadenze.

Il Segretario

Maria Elisabetta Catania

*Maria Elisabetta Catania*

C. R. A. L.  
DIPENDENTI CITTA' DI SOLLATE  
Il Presidente

Emilia Trazzi

*Emilia Trazzi*